

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Polizza Annullamento Avvenimenti

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza rivolta a persone fisiche e/o persone giuridiche impegnate nella attività di organizzazione di eventi, a copertura dei danni patrimoniali subiti dall'Assicurato a seguito di annullamento, interruzione o posticipazione dell'avvenimento assicurato dovuto a circostanze improvvise e fortuite, purché tali eventi si siano verificati dopo la data di effetto della polizza ma prima della conclusione prevista dell'avvenimento o prima della data di scadenza dell'assicurazione indicata nella Scheda di Polizza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Le spese, gli impegni economici contrattuali irrevocabili - incluse le pubblicità - e le promozioni - al netto di quanto recuperato e di ogni parte di reddito di terzi che l'Assicurato non è obbligato a risarcire - sostenuti dall'Assicurato precedentemente alla cancellazione o alla interruzione dell'avvenimento assicurato, purché l'annullamento o l'interruzione dello stesso siano dovuti a circostanze improvvise e fortuite al di fuori del controllo dell'Assicurato
- ✓ Le spese addizionali sostenute dall'Assicurato in conseguenza della posticipazione dell'avvenimento assicurato o per evitare tale posticipazione
- ✓ Le spese addizionali sostenute dall'Assicurato a seguito di annullamento, interruzione o posticipazione dell'avvenimento assicurato al fine di ridurre o prevenire il danno dovuto all'annullamento, interruzione o posticipazione dell'avvenimento

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ La responsabilità civile dell'Assicurato per danni alla persona o alla proprietà di terzi
- ✗ Danni derivanti da maltempo, se non specificatamente derogato seguito accordo tra le Parti
- ✗ Danni derivanti dalla mancata apparizione di qualsiasi persona la cui presenza è indispensabile allo svolgimento dell'avvenimento, se non specificatamente assicurato seguito accordo tra le Parti
- ✗ Danni derivanti da finanziamento insufficiente
- ✗ Danni derivanti da reati commessi da Amministratori, Direttori o altri rappresentanti legali dell'Assicurato
- ✗ Danni derivanti da mancanza di pubblico o sgombero dello stesso
- ✗ Danni derivanti da annullamento conseguente a provvedimenti dell'Autorità o ingiunzione giudiziaria, a meno che non sia determinato da cause al di fuori del controllo dell'Assicurato
- ✗ Danni derivanti da incidente nucleare
- ✗ Danni derivanti da guerra, anche non dichiarata, guerra civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione, atti di guerra di forze o personale militare, distruzioni o espropri per scopi militari, qualunque conseguenza di qualunque di queste azioni
- ✗ Danni derivanti da terrorismo

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

! Sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni garanzia

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Nell'ambito della territorialità concordata



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Fare quanto possibile per evitare o diminuire ogni danno
- Denunciare il sinistro immediatamente all'Assicuratore e fornire tutte le informazioni e la collaborazione necessarie per la corretta gestione del sinistro da parte dell'Assicuratore, cooperando alla raccolta delle informazioni e delle prove testimoniali e documentali relative alle cause dell'annullamento, interruzione o posticipazione dell'avvenimento assicurato
- Rilasciare all'Assicuratore una dichiarazione contenente il dettaglio delle perdite subite, delle circostanze che le hanno causate e gli estremi della polizza entro 90 giorni dalla data dell'annullamento, interruzione o posticipazione dell'avvenimento assicurato



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza cessa automaticamente alla scadenza del periodo assicurativo, senza obbligo di preventiva disdetta.

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Polizza Annullamento Eventi

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Ottobre 2019. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2018 è pari a £ 2.194.887.680 (€ 2.453.675.912) e comprende il capitale sociale pari a £ 786.119.879 (€ 878.807.343) e le riserve patrimoniali pari a £ 1.408.767.801 (€ 1.574.868.569). Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 134%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a £ 1.637.382.926 (€ 1.830.438.560) e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a £ 2.193.459.412 (€ 2.452.079.244). Il requisito patrimoniale minimo è pari a £ 494.096.720 (€ 552.353.194). Gli importi in Euro riferiti alle poste di bilancio sopra riportate sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d'Italia alla data del 31 Dicembre 2018 (GBP 1 = € 1,117905). Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

- ✘ Danni derivanti da ogni risoluzione di contratto, a meno che non sia determinata da cause al di fuori del controllo dell'Assicurato
- ✘ Danni derivanti da sciopero dei dipendenti dell'Assicurato
- ✘ Danni derivanti da malattie infettive e trasmissibili
- ✘ Danni derivanti da lutto nazionale



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun risarcimento o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
- ! È prevista l'applicazione di specifiche franchigie per garanzia, indicate nella proposta formulata dall'Impresa



Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <ul style="list-style-type: none"> - Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia
	Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	La polizza prevede che, dopo aver verificato l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza firmata da parte dell'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge - Non sono previsti meccanismi di adeguamento del premio
Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> - La polizza non prevede casi di rimborso del premio



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<ul style="list-style-type: none"> - In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	La polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla stipula.
Risoluzione	La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone fisiche e/o persone giuridiche impegnate nella attività di organizzazione di eventi.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 15%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi:
--------------------	---

assicuratrice	Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf . In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Polizza
Annullamento Eventi

Condizioni di Assicurazione

CHUBB®

Condizioni Di Assicurazione

1. Definizioni

- 1.1 Società: La Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.
- 1.2 Spese: Spese realmente sostenute, gli impegni economici contrattuali irrevocabili, incluse le pubblicità, le promozioni (al netto di quanto recuperato e di ogni parte di reddito di terzi che l'Assicurato non è obbligato a risarcire), anteriori alla cancellazione o interruzione dell'Avvenimento.
- 1.3 Spese Addizionali: Ogni spesa necessaria sostenuta dall'Assicurato in conseguenza della posticipazione o per evitare tale posticipazione e ogni costo addizionale ragionevolmente sostenuto dall'Assicurato per ridurre o prevenire il danno conseguente all'annullamento, interruzione o posticipazione occorsi o di cui appaia probabile l'accadimento.

2. Oggetto della Assicurazione

La Società si impegna a indennizzare l'Assicurato del danno patrimoniale subito per l'annullamento, l'interruzione o la posticipazione dell'Avvenimento a causa di circostanze improvvise e fortuite al di fuori del controllo dell'Assicurato, nei termini e alle condizioni indicati in polizza, a condizione che l'annullamento, l'interruzione o posticipazione siano resi necessari dopo la data di effetto della polizza ma prima della conclusione prevista dell'Avvenimento o prima della data di scadenza della polizza, quale si verifichi prima.

3. Garanzie e Somme assicurate

La Società si impegna a indennizzare fino a concorrenza del massimale/stop loss indicato alla pagina 2:

- le spese sostenute dall'Assicurato se l'Avvenimento è stato annullato o interrotto;
- le spese addizionali sostenute dall'Assicurato in conseguenza della posticipazione dell'Avvenimento;
- le spese addizionali sostenute dall'Assicurato, utili a ridurre il danno conseguente ad annullamento, interruzione o posticipazione dell'Avvenimento.

NOTA

Questa polizza non copre la responsabilità civile dell'Assicurato per danni alla persona o alla proprietà di terzi.

4. Dichiarazioni

L'Assicurato dichiara che precedentemente al momento di efficacia di questa polizza è stato fatto tutto quanto era materialmente necessario allo svolgimento dell'Avvenimento e i permessi o le autorizzazioni per lo svolgimento dell'Avvenimento sono stati ottenuti.

L'Assicurato dichiara inoltre di non essere a conoscenza di alcun fatto da cui si possa oggettivamente dedurre che lo svolgimento dell'Avvenimento è contrario alle leggi dello Stato o a norme di Ordine Pubblico.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

5. Esclusioni

La Società non risarcisce il danno per annullamento, interruzione o posticipazione risultante direttamente o indirettamente da:

- a) maltempo (se non specificamente derogato);
- b) mancata apparizione di qualsiasi persona la cui presenza è indispensabile allo svolgimento dell'Avvenimento (se non specificatamente derogato);
- c) finanziamento insufficiente;
- d) reati commessi da Amministratori, Direttori o altri rappresentanti legali dell'Assicurato;
- e) mancanza di pubblico, o sgombero dello stesso ;
- f) annullamento conseguente a provvedimenti dell'Autorità o ingiunzione giudiziaria, a meno che non sia determinato da cause al di fuori del controllo dell'Assicurato;
- g) incidente nucleare;
- h) guerra, anche non dichiarata, guerra civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione, atti di guerra di forze o personale militare, distruzione o espropri per scopi militari, qualunque conseguenza di qualunque di queste azioni;
- i) terrorismo come definito al punto 6.
- j) ogni risoluzione di contratto, a meno che non sia determinata da cause al di fuori del controllo dell'Assicurato;
- k) sciopero dei dipendenti dell'Assicurato;
- l) malattie infettive e trasmissibili come definito al punto 7.;
- m) lutto nazionale.

La Società, salvo espressa deroga, non è obbligata a indennizzare il mancato utile.

6. Terrorismo

Si conviene tra le Parti che la Società non risponde di perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura, direttamente o indirettamente causati da atti di terrorismo.

Ai fini della presente esclusione, si definisce atto di terrorismo qualunque atto od omissione perpetrato con l'uso della forza, della violenza e/o di minacce, ma non ad esse limitato, la cui preparazione da parte di qualsivoglia singolo o gruppo di persone, sia che esso/i agisca/no da solo/i che per conto di, od in collegamento con organizzazioni e/o governi:

- sia volto a, o riesca ad intimorire od influenzare uno Stato, un Governo de iure o de facto, la Società in tutto od anche solo in parte ovvero influenzare e/o danneggiare un qualunque settore dell'economia, e
- per la sua natura e/o le sue connotazioni abbia finalità politiche, sociali, religiose e/o ideologiche.

Si intendono inoltre escluse perdite, danni, costi o spese di qualsivoglia natura, direttamente od indirettamente causati, o risultanti da, o collegati a, qualunque misura posta in atto per controllare, prevenire, impedire o sopprimere tali atti di terrorismo.

Ove la Società abbia opposto la non indennizzabilità del danno per effetto di un atto terroristico, l'Assicurato avrà l'onere di provare il ricorrere di un rischio garantito. In difetto di tale prova qualunque danno, costo od onere rimarrà escluso dall'operatività della garanzia per effetto della presente esclusione.

Nel caso in cui una qualsiasi parte della presente esclusione fosse dichiarata giudizialmente nulla od inefficace/inopponibile, la rimanente parte rimarrà valida ed efficace fra le Parti.

7. Malattie infettive e trasmissibili

Si conviene tra le Parti che la Società non risponde di perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura, direttamente o indirettamente causati da malattie infettive.

Ai fini della presente esclusione, si definisce malattia infettiva qualunque malattia che porti inevitabilmente a:

- (i) L'imposizione di quarantena o restrizione in genere di viaggi per persone o animali da parte di enti o agenzie nazionali o internazionali; e/o
- (ii) Qualunque avviso o allarme emesso da un ente o agenzia nazionale o internazionale

e, relativamente ai punti (i) e (ii) il timore o minaccia conseguenti, reali o percepite.

8. Limiti Territoriali

L'Avvenimento è coperto nel luogo indicato alla pagina 1.

9. Premio

Ai fini dell'efficacia della copertura il premio deve essere stato pagato dall'Assicurato alla data di decorrenza della polizza.

10. Obblighi dell'Assicurato in caso di evento che abbia provocato o possa provocare l'annullamento, l'interruzione o la posticipazione dell'Avvenimento

- a) Dare immediata notizia alla Società;
- b) Fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- c) Cooperare con la Società alla raccolta delle informazioni, prove testimoniali e documentali relative alle cause dell'annullamento, interruzione o posticipazione dell'Avvenimento;
- d) Rilasciare alla Società (entro 90 giorni dall'annullamento, interruzione o posticipazione) una dichiarazione in cui sono esposte in dettaglio le perdite subite, le circostanze che hanno causato tali perdite e gli estremi della polizza.

11. Risarcimento

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno la Società si impegna a pagare l'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza firmata da parte dell'Assicurato.

12. Altre assicurazioni

Il presente Contratto di Assicurazione opererà in eccedenza rispetto ai massimali di garanzia offerti da qualsiasi altra polizza che copra il medesimo rischio: ciò anche nel caso di nullità, invalidità od inefficacia totale o parziale di quella, nel quale caso i massimali della Polizza di Primo Rischio rimarranno a carico dell'Assicurato

13. Modifiche al contratto

Nessuna deroga o modifica al contratto sarà efficace se non specificamente approvate per iscritto in polizza.

14. Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le parti contraenti devono essere effettuate mediante lettera raccomandata o via altro valido mezzo documentabile indirizzati alla Società, o all'intermediario al quale è assegnata la polizza.

15. Recesso dal contratto

Per la natura di questa polizza non è consentito alle parti contraenti di recedere.

16. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

17. Mandato dei Periti

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle spese assicurate di cui all'art. 3, lettere a) e b) delle Condizioni di Assicurazione in caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 14;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

18. Foro competente

Ogni controversia relativa alla presente polizza non risolta mediante il Collegio Arbitrale sarà definita presso il Foro di Milano.

19. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

20. Limitazione "OFAC" verso paesi soggetti a sanzioni internazionali

La Società non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.

Condizioni Particolari

In seguito a specifica pattuizione fra le Parti, si intendono valide ed operanti le seguenti condizioni particolari:

CP A) Polizza senza tacito rinnovo

Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

Agli effetti dell'art.1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

Art. 4	Dichiarazioni inesatte e reticenze
Art. 6	Terrorismo
Art. 16	Procedura per la valutazione del danno
Art. 18	Foro competente

Informativa sul trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte. L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitami all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti

Norme da seguire in caso di Sinistro

NORME GENERALI (PER TUTTI I SINISTRI)

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- Adoperarsi diligentemente per il contenimento e la diminuzione del danno.
- Fornire denuncia dettagliata all'Intermediario ed alla Chubb European Group SE inviando le richieste di risarcimento e la documentazione sui danni.
- Collaborare alla ricerca delle cause del Sinistro ed entità dei danni, conservando ogni elemento utile a tale scopo.

NORME PARTICOLARI (PER I SINISTRI INDICATI)

A) Per i Sinistri R.C. verso Prestatori di Lavoro Subordinato occorre fornire:

- Copia denuncia inoltrata all'INAIL.
- Copia verbale di ispezione eventualmente rilasciatoo dalla A.S.L., I.S.P.E.S.L. o altra autorità intervenuta.
- Ogni comunicazione che dovesse pervenire dall'Autorità Giudiziaria (avviso di procedimento etc.), dall'INAIL o dai danneggiati.
- Certificato medico iniziale e – quando disponibile – certificato di guarigione.

B) Per i Sinistri R.C. Prodotti occorre fornire:

- a) Modalità e cause del Sinistro e relative indagini svolte e in corso.
- b) Documentazione sul prodotto:
 - ordini, bolle, fatture, contratto relativo alla vendita;
 - scheda tecnica, depliant, istruzioni per l'uso, esito controllo di qualità e/o collaudo del prodotto.
- c) Indicare eventuale Rivenditore e Installatore del prodotto.
- d) Precisare se il prodotto è fabbricato dall'Assicurato o da Terzi o con componenti forniti da Terzi e quali.
- e) Indicazione ed eventuale documentazione sulla natura e quantità dei danni.

N.B. Se il prodotto è fabbricato da Terzi, è necessario:

- a) indicare entro 3 mesi al danneggiato gli estremi del Produttore (ex D.Lgs del 06/09/2005 n. 206);
- b) notificare il Sinistro al Produttore.

GLOSSARIO

Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nonché il titolare del diritto all'indennizzo prestato dall'assicuratore.

Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE.

Assicurazione: il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto.

Carenza: il periodo che può intercorrere tra il momento della stipula di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia prestata dall'assicuratore diviene efficace.

Certificato di assicurazione: il documento, che può essere rilasciato dall'assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.

Condizioni di assicurazione: le condizioni contrattuali standard previste da un contratto di assicurazione. Tali condizioni possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.

Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato a seguito di un sinistro.

Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento di una somma da parte dell'assicuratore per ogni giorno d'inabilità temporanea oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura, conseguentemente a infortunio o malattia.

Disdetta: la comunicazione che il contraente o l'assicuratore invia all'altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di terminare il contratto.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo.

Indennizzo/Indennità/Risarcimento: la somma dovuta dall'assicuratore all'assicurato (o, in casi particolari, al beneficiario) in caso di sinistro, determinata applicando le eventuali franchigie, scoperti e sottolimiti previsti dal contratto.

Intermediario: l'intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.

Inabilità temporanea: è l'incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.

Invalidità permanente: è la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di sorveglianza nei confronti delle imprese di assicurazioni, anche straniere, operanti in Italia.

Liquidazione: il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore in caso di sinistro coperto dall'assicurazione.

Massimale/Limite di risarcimento/Somma assicurata: La somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno per ogni sinistro. Quando invece è specificato nelle Condizioni di Assicurazione che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui l'assicuratore è tenuto per tutti i sinistri relativi a tale periodo.

Periodo assicurativo/di assicurazione: il periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa, a condizione che sia stato pagato il premio.

Perito: è il libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione stipulato dal contraente, contenente tutte le condizioni contrattuali applicabili.

Polizza collettiva: è il contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell'interesse di più assicurati.

Premio: la somma di denaro dovuta dal contraente a titolo di corrispettivo per la prestazione assicurativa.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo.

Set informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta), che vengono consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

Sottolimito: la somma massima, espressa in percentuale o in cifra assoluta, che rappresenta il massimo esborso dell'assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui è previsto.